

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE

in composizione monocratica

Il Giudice, Marta Tamburro, alla pubblica udienza del 26 aprile 2022, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di primo grado a carico di:

M.A., nato ad A. il (...), ivi residente in Via S. A. M. n. 25

Libero assente

Difeso di fiducia dall'Avv. ...

IMPUTATO

A) Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p., poiché usava continui maltrattamenti nei confronti della coniuge M.S., offendendola con le seguenti espressioni "ZOCCOLA- PUTTANA"; colpandola al volto con una bottiglia, afferrandole il collo, percuotendola con schiaffi, facendole battere ripetutamente la testa contro il muro e cagionandole, in data 26.4.2016, le lesioni personali di cui al capo B), seguendola nei luoghi da lei frequentati ed attendendola nei pressi dell'abitazione della madre, così da sottoporla ad una serie di atti di vessazioni continui e tali da cagionarle sofferenze, privazioni ed umiliazioni incompatibili con normali condizioni di vita.

In Anagni, sino al mese di ottobre 2016.

B) del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 in rel. all'art. 576 e 61 co. 1 n. 2 c.p. poiché con la condotta di cui al capo A) e per commettere tale delitto, cagionava lesioni personali TUMEFAZIONI CON FERITE SUPERFICIALI DEL CUIOIO CAPELLUTO ED ESCORIAZIONI MULTIPLE" a M.S., con conseguente malattia giudicata guaribile in 7 gg. dal fatto lesivo.

In Anagni, il 26.4.2016

PARTE CIVILE: M.S., nata ad A. il (...), ivi elettivamente domiciliata alla Via V. presso lo studio dell'Avv. Al.VA. la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione in giudizio.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto che dispone il giudizio, emesso all'esito dell'udienza preliminare del 19 luglio 2017, M.A. veniva rinviato a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della coniuge separata M.S.. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18 maggio 2018 e a quella successiva del 14 dicembre 2018 la causa veniva chiamata dinanzi al G.o.p. che ne disponeva il rinvio a causa della temporanea assenza del giudice assegnatario. Alla successiva udienza del 21 giugno 2019 la causa veniva chiamata dinanzi alla scrivente che, data apertura al dibattimento, ammetteva le prove orali e documentali così come richieste dalle parti e disponeva procedersi alla escussione della parte civile costituita M.S. nonché a quella del teste M.A. nonché alla acquisizione dei documenti riferiti alla p.o.. Rinviata d'ufficio la successiva udienza del 27 marzo 2020 in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'udienza del 30 ottobre 2020, accolta l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa, la causa veniva rinviata all'udienza del 2 aprile 2021. In tale data veniva escussa la teste D.P.L. e veniva revocata l'ordinanza ammissiva dei testi indicati nella lista difensiva di cui era stata autorizzata la citazione salvo decadenza; inoltre, veniva accolta l'istanza avanzata dal P.M. relativa alla necessità di escutere la teste A.C. di cui veniva autorizzata la citazione per l'udienza del 16 luglio 2021 ove la teste veniva sanzionata in quanto assente non giustificata. Quindi, escussa la teste A. alla successiva udienza del 22 dicembre 2021 e rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa per le ragioni di cui al verbale di udienza, la causa veniva rinviata per esame imputato e discussione all'udienza del 1 aprile 2022 poi slittata, su conforme richiesta delle parti provate (previa acquisizione di memoria scritta da parte della difesa con allegati documenti) a quella del 26 aprile 2022 ove, sulla base delle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata pronunciata e pubblicata mediante la lettura del dispositivo la seguente sentenza.

Ritiene questo giudice che dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerga certa ed incontrastata la responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti.

Questi i fatti emersi.

La teste M.S. ha riferito di aver contratto matrimonio con l'odierno imputato nel 2006 ed ha anche aggiunto che dal matrimonio sono nate due figlie S. e G., di 12 e 7 anni al momento della sua escussione.

Invitata a spiegare le ragioni per cui aveva sporto querela, la teste ha subito riferito di aver trascorso dieci anni di sofferenza per essere stata più volte ferita dal marito, verbalmente e, da ultimo, anche fisicamente. Ha poi precisato che tali aggressioni originavano, a suo dire, dall'abuso di sostanze alcoliche da parte del M. che non poteva escludere che facesse anche uso di cocaina.

La parte civile ha poi chiarito che ella aveva sposato l'imputato allorquando era incinta di tre mesi della prima figlia e di aver subito la prima violenza verbale appena uscita dall'Ospedale; ha poi riferito che con l'andare degli anni aveva dovuto constatare che l'aggressività dell'imputato si manifestava nei giorni in cui faceva abuso di sostanze alcoliche, di solito infrasettimanali, ma che ogni occasione, anche festiva e ricadente nel fine settimana, era buona perché l'imputato bevessimo risultando poi in stato di alterazione. Ciò l'aveva indotta negli anni a decidere di tacere pur di non farsi aggredire fisicamente.

Quanto agli episodi più significativi verificatisi nel corso della vita coniugale, la teste ha poi riferito che, nell'estate del 2015, vi erano dei lavori in corso a casa e che la figlia minore G., approfittando di un momento di distrazione, ebbe ad allontanarsi. La teste ha quindi precisato che sebbene l'allontanamento fosse durato pochi secondi il M. si avventava contro la sua persona attribuendole la colpa di quanto accaduto e colpendola con una "zampata" alla schiena.

Ha poi riferito in merito ai fatti occorsi durante le vacanze natalizie del 2015, ovvero verificatisi a cavallo tra il mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, dichiarando che in data 1 gennaio 2016, a seguito del disappunto dalla stessa manifestato per il fatto che il M. si era nuovamente allontanato dalla famiglia per fare abuso di sostanze alcoliche, l'imputato le scagliava addosso una bottiglia d'acqua da due litri alla presenza dei bambini. Successivamente, e precisamente in data 25 gennaio 2016, in occasione della festa di compleanno di una delle figlie, la donna lo ammoniva per non essersi presentato e l'imputato reagiva decidendole testualmente "lurida puttana, stavo a lavora". La donna ha poi proseguito nel raccontare i fatti occorsi facendo riferimento a quanto verificatosi in occasione di una sua uscita serale con delle amiche; in particolare, ha riferito che, in data 8 marzo 2016, l'imputato si adirava con la moglie chiamandola nuovamente "puttana" e sequestrandole il telefono cellulare. Come precisato dalla M., a questo punto ella iniziava a rivelare all'imputato che era stanca di simili atteggiamenti, lasciando intendere al M. che aveva intenzione di porre fine al loro matrimonio fino a quando, in data 24 aprile 2016, dopo avergli detto che il giorno dopo si sarebbe recata in gita a Roma con le figlie, l'imputato le diceva ancora una volta "puttana" per poi aggiungere: "vai a prendere i piselli in giro per Roma" per poi spaccare le porte di casa. Il giorno dopo ella trascorreva la giornata di festa con la madre e la sera l'imputato, tornato ubriaco a casa, le diceva "puttana, ti ammazzo" mettendole le mani al collo come per strozzarla, quindi la colpiva in testa con dei pugni sbattendola al muro fino a quando grazie all'intervento della figlia S., presente anche a tali fatti insieme alla sorella, riusciva a scappare e a chiamare suo padre M.A. che poco dopo si recava sul posto per prelevarla. La teste ha poi riferito che, alla vista del di lei padre, il M. non esitava a minacciare anche quest'ultimo continuando ad apostrofare la donna come "puttana" e minacciandola di morte fino a danneggiare il cofano della macchina del padre. La M. ha poi aggiunto che, in tale occasione, ella si recava al Pronto Soccorso di Anagni (cfr. referto del 26.4.2016 ore 00:55 con il seguente esame obiettivo "stato ansioso reattivo, tumefazione dolorosa con ferita superficiale del cuoio capelluto a livello della sutura interparietale frontale; tumefazione dolorosa con

escoriazione superficiale del cuoio capelluto a livello della regione occipitale aree iperemiche sul lato dx e sx del viso e del lato dx del collo, con prognosi di giorni 7".

Quindi la parte civile ha riferito che, da aprile 2016, ella si allontanava definitivamente dalla casa coniugale e che fino al mese di ottobre aveva vissuto un vero e proprio "calvario". Ha quindi spiegato che l'imputato aveva preso a recarsi a casa della di lei madre dove ella si barricava, le inviava numerosissimi messaggi dal contenuto minatorio, anche inviati sull'utenza telefonica in uso alla figlia, e si appostava per controllare i suoi spostamenti, fino a piombare in casa della di lei madre mentre, a giugno 2016, era una cena in corso con un collega della madre e la di lui moglie dinanzi ai quali reiterava minacce di morte già manifestate per telefono.

Ha, poi, riferito che a luglio 2016, in occasione del compleanno della nipote dell'imputato, questi le chiedeva di accompagnare le figlie apostrofandola con offese e dicendole che se voleva aiuti per le bambine avrebbe dovuto lavorare.

Il teste M.A., dopo aver premesso di essere il padre della parte civile e di aver avuto contezza dei problemi coniugali insorti tra la figlia e l'ex genero come dovuti al fatto che quest'ultimo era "manesco" ed era solito bere troppo, ha confermato che, in data 25 aprile 2016, tra le ore 21,00 e le ore 22,0, veniva contattato dalla ex moglie che gli chiedeva di recarsi a casa della figlia. Giunti sul posto e trovata la figlia sanguinante al volto, si recava immediatamente al Pronto Soccorso dove la M. veniva medicata e vistata. Ha poi confermato che, al suo arrivo, il M. "borbottava" e prendeva a calci il cofano della sua vettura. Ha, poi, confermato che da quel giorno in poi la figlia non faceva più rientro nella casa coniugale trasferendosi a casa della madre. Ha anche aggiunto che dal momento dell'allontanamento in poi il M. prendeva a minacciare la figlia e che in alcune occasioni aveva avuto modo di ascoltare personalmente le minacce rivolte alla figlia. Ha poi confermato di aver assistito personalmente anche al calcio che il M. aveva inferto alla M. il giorno in cui la figlia G., in un momento di distrazione, si era allontanata. A tale riguardo, ha anche aggiunto che, al momento dell'allontanamento della bambina, erano presenti tutti e che il M. aveva attribuito la responsabilità dell'accaduto alla sola M..

La teste D.P.L., madre di M.S., ha riferito in ordine alla vita coniugale tra la figlia e l'ex genero prendendo le mosse dagli atteggiamenti molesti che l'imputato, sin dalla nascita della prima figlia, aveva manifestato presentandosi a casa in stato di alterazione anche in occasione della dimissione dell'Ospedale, persino rischiando di fare del male alla bambina appena nata; ha poi proseguito nel suo racconto riferendo di essersi sempre preoccupata della tendenza a fare abuso di sostanza alcoliche manifestata dal M. precisando che ne aveva parlato anche con la famiglia di origine. Ha, poi, confermato che il primo episodio in cui aveva assistito alle percosse inferte alla M. si era verificato in occasione dell'allontanamento involontario della nipotina G., precisando che il calcio alla schiena della figlia era stato sferrato dall'imputato mentre indossava delle scarpe antiinfortunistica. Ha, poi, riferito che le nipoti le avevano raccontato di aver visto l'imputato colpire la madre con una bottiglia di coca cola e che questo episodio si verificava a gennaio 2016 e che il 25 aprile 2016 era stata contattata in lacrime dalla figlia che le chiedeva di aiutarla perché percossa brutalmente dal M.. Ha poi aggiunto che la figlia, cui l'imputato aveva strappato i capelli, era stata "salvata" dalla vicina di casa C.A., contro cui pure il M. si era scagliato rompendole gli occhiali e colpendola ad un dente e che ella stessa veniva aggredita dal genero in visibile stato di alterazione, cosa che la induceva a richiedere l'intervento dell'ex marito M.A.. La teste ha poi confermato che

dopo l'episodio lesivo verificatosi ad aprile 2016 la figlia si recava a vivere a casa sua e che anche in quel periodo il M. reiterava minaccia di morte che non aveva esitato a fare anche al cospetto di terze persone, come in occasione della cena con il suo collega P.R. verificatasi a giugno 2016 presso la sua abitazione.

La teste A.C., ammessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ha riferito che all'epoca dei fatti era dirimpettaia degli allora coniugi M. e M. e che non sapeva nulla dei loro problemi coniugali, potendo solo affermare che in un'occasione la M. era stata aggredita e picchiata dal M.. Ha poi spiegato che la M. aveva chiesto il loro aiuto presentandosi presso la sua abitazione sanguinante dalla testa e che a quel punto ella decideva di recarsi in casa della coppia anche per assicurarsi di come stessero le bambine; quindi, appena entrata nel corridoio di casa, il M. la vedeva e picchiava anche lei con "tanti schiaffi". Ha affermato di aver richiesto a sua volta l'intervento dei suoi familiari anche perché a causa delle percosse subite aveva perso gli occhiali. Ha poi spiegato di non aver sporto denuncia "per quieto vivere" e che aveva poi saputo, dalla visualizzazione dei contenuti di un social network o dalle confidenze ricevute dalla M., che il comportamento aggressivo dell'imputato era forse scaturito da una manifestazione di gelosia avendo questi il dubbio che la M. avesse una relazione con il di lei cognato C.V..

Ciò detto, deve essere subito evidenziato che l'affermazione della responsabilità penale dell'odierno imputato, per i reati a lui contestati, si fonda sicuramente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, così come riscontrate da quelle rese dagli altri testi escussi e dai documenti acquisiti.

Invero, va preliminarmente rilevato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. Va, inoltre, osservato che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, ma anche le minacce e le privazioni imposte alla vittima, nonché gli atti di disprezzo e di umiliazione: il delitto di maltrattamenti in famiglia, infatti, è integrato anche dall'offesa alla dignità della vittima, che si risolve in vere e proprie sofferenze morali, (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 8.10.2013, n. 44700).

Tanto premesso, occorre considerare che dalle precise dichiarazioni rese dalla parte civile M.S. - pienamente credibili ed attendibili per le ragioni di seguito esposte - è emerso che l'imputato l'ha ripetutamente minacciata, ingiuriata e percossa, sia in costanza di convivenza che al termine della stessa, allorquando la M. decideva di porre fine al loro matrimonio allontanandosi dalla casa familiare dove avevano convissuto. La teste ha infatti spiegato che anche dopo la fine della convivenza continuavano a verificarsi numerose occasioni di incontro anche determinate dall'esigenza di far incontrare il padre con le figlie e comunque ricercate dallo stesso imputato, interessato a manifestare la propria gelosia nei confronti della M..

Ebbene, a tale riguardo, deve essere subito precisato che la fine della convivenza tra l'odierno imputato e la parte civile ad avviso di questo giudice non impedisce di ritenere comunque integrato il delitto contestato sub A) anche nel periodo ad essa successivo. Invero con un recente appello giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "il

reato di maltrattamenti presuppone una relazione tra agente e vittima che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione". Come ben chiarito poi dai giudici di legittimità tale rapporto può discendere anche dalla esistenza di una prole comune che, in quanto tale, produce un sistema di obblighi e doveri quali l'obbligo di mantenimento di educazione di istruzione e di assistenza morale e materiale. In altre parole, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti ritenendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto con doveri di reciproca assistenza e solidarietà come nel caso del rapporto discendente da una filiazione, (cfr. sentenza n.1134/2019, sez. VI)

Ebbene, nel caso di specie, è dato pacifico ed incontestato che il M. e la M., dopo essere stati sposati per circa dieci anni, hanno avuto due figlie, con l'ovvia conseguenza che i doveri di reciproca solidarietà e di reciproco rispetto nati nel corso del matrimonio sono proseguiti anche a convivenza cessata per effetto della separazione peraltro voluta dalla M. proprio per mettere fine ai soprusi quotidianamente subiti.

Ciò detto, sulla base di tali emergenze processuali, ed in particolare, alla luce della linearità e della logicità del racconto effettuato dalla persona offesa, appare certamente dimostrata l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia contestato all'imputato.

Invero la teste M., sebbene portatrice di un interesse economico legato all'esito del presente procedimento in cui, costituendosi parte civile ha richiesto il risarcimento dei danni subiti, ha dimostrato, nel corso della sua escussione, piena attendibilità: invero la teste ha usato nel corso del suo racconto sempre toni piuttosto riduttivi non dando particolare enfasi alle percosse pure ricevute (in un solo caso sfociate in lesioni in ogni caso lievi) chiarendo che le offese e le minacce verbali, nella loro ripetitività e sistematicità in quanto scaturite dallo stato di alterazione alcolica in cui l'imputato solitamente versava, avevano generato in lei un vero e proprio stato di sottomissione per cui ella, oltre ad essere continuamente additata come "puttana", era stata considerata l'unica responsabile dell'allontanamento della figlia minore G., nonostante il fatto fosse accaduto alla presenza di tutti, e per tale ragione brutalmente picchiata con un calcio alla schiena, oltre che destinataria di vere e proprie ritorsioni per avere scelto di recarsi a cena fuori con le amiche (8 marzo 2016) o in gita a Roma con le figlie (25 aprile 2016).

Infine, la teste ha ben descritto il regime di mortificazione in cui ella veniva sistematicamente relegata dall'atteggiamento dell'imputato teso a rimarcare la sua inadeguatezza persino nel fare la madre e nel subire l'attribuzione di storie extraconiugali dalla stessa negate.

Deve essere, poi, evidenziato che, a parere di questo giudice, la deposizione della M. ha dimostrato sufficiente precisione descrittiva, fornendo dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. In tal senso deve intendersi, a mero titolo esemplificativo, l'indicazione della successione cronologica delle varie fasi della relazione sentimentale che l'ha legata all'imputato.

A ciò si aggiunga che tutto quanto dichiarato dalla M. è stato ampiamente riscontrato dalle dichiarazioni di tutti gli altri testi escussi ed in particolare della teste D.P.L. e dal teste M.A., oltre che della stessa teste A.C., a vario titolo presenti a diversi episodi.

Ciò detto in ordine alla piena credibilità della parte civile, sia intrinseca che estrinseca, deve essere ulteriormente evidenziato che le indicate risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che gli episodi di contumelia verbale e di aggressione fisica contestati si sono verificati con notevole frequenza, quasi sempre alla presenza delle figlie minori, intensificandosi a tal punto da indurre la M. a richiedere l'intervento dei genitori e poi a lasciare definitivamente la casa coniugale.

Inoltre, ad avviso di questo giudice, appare certamente dimostrato che i singoli atti offensivi compiuti dal M. siano stati avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione di ledere il patrimonio morale e l'integrità fisica dell'allora moglie convivente, in quanto per la tipologia di epiteti offensivi utilizzati ("puttana, bocchinara") e per il contesto in cui le aggressioni fisiche e verbali si consumavano non può dubitarsi che le predette condotte siano state realizzate dall'imputato nella consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatoria. In tal senso, può certamente valorizzarsi la circostanza che, come più volte ricordato dalla parte civile, le aggressioni verbali del M. non nascevano necessariamente da una ragione ben precisa, ma da immotivati scatti d'ira e di gelosia e dal persistente stato di ebbrezza alcolica in cui l'imputato deliberatamente si poneva, trascorrendo tutto il suo tempo libero al bar.

Ne consegue che, potendo ritenersi realizzata - nel caso concreto - una condotta integrativa di tutti gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., va certamente affermata la responsabilità penale di M.A. in ordine a tale delitto.

Quanto al reato di lesioni, non vi è dubbio che le tumefazioni e le escoriazioni al cuoio capelluto e alla testa provocate alla M. a seguito dell'episodio verificatosi nell'aprile 2016 può integrare la malattia richiesta dalla norma incriminatrice. Peraltro la dinamica descritta è apparsa pienamente compatibile con l'ora di ingresso al P.S. così come risultante dal referto e con quanto riferito ai sanitari nell'immediatezza del fatto oltre che con la condotta tenuta dall'imputato e consistita nello scagliarsi sulla testa della M. con pugni

Risulta, infine, certamente configurabile l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, stante la riconducibilità delle diverse azioni ad un più ampio ed unitario disegno criminoso perseguito dall'imputato. Reato più grave è senz'altro quello previsto dall'art. 572 c.p..

Pertanto, valutati gli elementi indicati e tutti gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto della complessiva gravità dei comportamenti tenuti dal M., non si rinvencono elementi da valorizzare per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La pena è, pertanto, così determinata: pena base, da applicarsi al caso di specie in quanto più favorevole e vigente al momento del fatto, per il più grave reato di cui all'art. 572 c.p. è da individuarsi in anni due di reclusione, aumentata ad anni due e mesi due di reclusione per la continuazione con il reato di cui all'art. 582 c.p.. Consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Alla luce della entità della pena inflitta, non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In ordine alla decisione sulle questioni civili, alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato segue la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile (art. 538 c.p.p.) che, nella specie, tenuto conto eterogeneità dei danni subiti (danno patrimoniale e non patrimoniale), deve essere rimessa in sede civile. Può però in questa sede riconoscersi la ricorrenza di un danno quantomeno non patrimoniale di cui è stata senz'altro raggiunta la prova ed equitativamente determinato in Euro 2.000 a titolo di provvisionale espressamente richiesta dalla parte civile.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile nella misura liquidata in dispositivo.

Visto il numero complessivo di procedimenti definiti, riserva in giorni novanta il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara M.A. colpevole dei reati ascritti unificati dal vincolo della continuazione e, per l'effetto lo condanna alla pena di anni due mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p. condanna M.A. al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita M.S., oltre al pagamento della somma di Euro 2.000 a titolo di provvisionale ed alla refusione delle spese di costituzione in giudizio della predetta parte civile che liquida in Euro 3.420,00 oltre IVA e CA come per legge.

Giorni novanta per il deposito della motivazione.

Frosinone, 26 aprile 2022.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Penale

Il giudice, dott.ssa Marta TAMBURRO,

letti gli atti del procedimento n. .../18 R.G.TRIB. a carico di M.A., in atti generalizzato, definito con sentenza emessa in data 26.4.2022;

esaminati gli atti;

rilevato che nel dispositivo letto all'udienza del 26.4.2022 è stato erroneamente indicato il cognome dell'imputato;

considerato che tale divergenza è frutto di un mero errore materiale, così come si evince dal confronto tra il corpo della motivazione e la parte dispositiva, oltre che dal confronto con il certificato anagrafico in atti;

ritenuto che trattasi di mero errore materiale che può essere corretto con provvedimento de plano senza alterare il processo formativo della volontà del giudice;

P.Q.M.

Letto l'art. 130 c.p.p.

dispone correggersi il dispositivo di sentenza emessa dal Tribunale di FROSINONE in data 26 aprile 2022 nei confronti di M.A. nel senso che, dopo le parole "dichiara" e "condanna" anziché M.A. deve intendersi "M.A.".

Manda alla Cancelleria gli adempimenti.

Conclusione

Così deciso in Frosinone, il 21 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.